

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE VENETO
COMUNE DI CASALE SUL SILE (Treviso)

REP.

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
COMUNALE DA SETTEMBRE 2014 FINO AL 31/08/2019

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno del mese di, in Casale sul Sile e nella Sede Municipale in Via Vittorio Veneto n. 23.=====

Avanti a me dott.ssa , Segretario Generale di Casale sul Sile, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, sono presenti i signori: =====

1), nat. A il, domiciliat. per la funzione presso la Sede Municipale, che interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casale sul Sile, codice fiscale n. 80008210264, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, a ciò autorizzata con decreto sindacale n. del

2), nat. a..... il, domiciliata per la carica in via, n. .., che interviene nel presente atto quale Presidente e legale rappresentante della, con sede in, Via n. .., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di,
=====

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, fatta espressa rinuncia di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale: =====

PREMESSO

- l'Amministrazione del Comune di Casale sul Sile con delibera di Consiglio

Comunale n. 12 del 2 aprile 2009 ha stabilito, ai sensi della L.R. 23/2006 e dei D.Lgs. n.267/2000 e n. 163/2006, la forma del conferimento della titolarità del servizio mediante concessione quale modalità per la gestione del servizio di asilo nido comunale; =====

- che con determinazione del Responsabile Area 1 n..... del è stata indetta, per l'affidamento del servizio di asilo nido comunale dal 01/09/2014 fino al 31/08/2019, una procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, con approvazione del capitolato speciale d'appalto e di tutta la documentazione di gara; =====

- con determinazione del Responsabile Area 1 n. del si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, con contestuale dichiarazione di efficacia, a favore della per la durata di cinque anni dal 01/09/2014 e fino al 31/08/2019, alle condizioni offerte in sede di gara. =====

- che tutti i provvedimenti, omessane la lettura per espressa volontà dei componenti, si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue in unico contesto con la narrativa che precede;

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Casale sul Sile, come sopra rappresentato, affida alla che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione in regime di concessione, in nome proprio e per conto del Comune, del servizio di asilo nido comunale sito in via Monte Nero per il periodo di cinque anni dal 01/09/2014 fino al 31/08/2019. =====

La concessionaria si obbliga ad eseguire il servizio alle modalità e prezzi offerti in sede di gara e alle condizioni definite nel Capitolato Speciale d'Appalto

approvato con la determinazione del, che dichiara di conoscere ed accettare avendolo specificatamente dichiarato così come risulta dall'istanza presentata. Tale documento, al quale le parti fanno espresso rinvio, è depositato agli atti del Comune di Casale sul Sile e si intende parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. =====

Art. 2 – Requisiti della concessionaria e di professionalità del personale impiegato

La ditta concessionaria risulta essere in possesso dei requisiti prescritti nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara. =====

Art. 3 – Durata del servizio

Le parti danno atto che il servizio in oggetto viene assunto dalla concessionaria, per il periodo dal 01/09/2014 al 31/08/2019. =====

Art. 4 – Obblighi delle parti

Per gli obblighi a carico di ciascuna delle parti stipulanti, si rinvia al contenuto del capitolato speciale d'appalto nonché all'offerta tecnica ed economica presentata dalla concessionaria in sede di gara (prot. del).

Le parti precisano, circa le spese relative al riscaldamento dell'immobile, in considerazione del contratto in essere, che il Comune anticiperà le spese e che le stesse verranno poi rimborsate dalla concessionaria. In caso di mancato rimborso, il Comune potrà trattenere gli importi su quanto dovuto a titolo di integrazione rette. =====

Art. 5 – Corrispettivo del servizio

Le parti danno atto che il costo offerto per il servizio è pari a € mensile oltre iva di legge pari al 4% per ogni utente frequentante . Il valore fiscale del presente contratto stimato per l'intera durata del servizio è pari ad euro

(...../00) al netto di IVA. =====

Detto importo è presuntivo e non vincola la stazione appaltante perché il suo ammontare effettivo dipenderà dal numero dei bambini effettivamente iscritti. =====

Per la frequenza a tempo ridotto è applicata una riduzione pari al 22% del costo per la frequenza a tempo pieno + iva al 4% e quello per il tempo prolungato è pari a € + iva al 4% (come da nota prot. Del). =====

La concessionaria assumerà l'intero rischio gestionale derivante dal servizio. =====

Il Comune si riserva di intervenire al fine di calmierare il costo del servizio in sede di determinazione annuale delle rette di frequenza a carico delle famiglie, garantendo alla concessionaria la corresponsione della differenza tra costo del servizio e rette poste a carico degli utenti iscritti e frequentanti. =====

Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto è soggetto alla revisione annuale ISTAT in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 537/1993 e successive modificazioni. =====

Art. 6 – Subappalto e cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto la concessionaria ha dichiarato in sede di gara che intende/non intende subappaltare a terzi alcuna parte del servizio. =====

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. =====

Art. 7 – Pagamenti

Il servizio sarà finanziato con l'introito diretto delle rette di frequenza da parte della concessionaria. La differenza tra costo del servizio mensile per utente offerto in sede di gara oltre iva e le rette di frequenza stabilite con deliberazione della Giunta Comunale verrà corrisposta dal Comune, per ogni bambino iscritto e

frequentante, in maniera posticipata, previa presentazione di regolare fattura contenente tutti gli elementi giustificativi dell'importo richiesto e che verranno pagate nei termini di legge. =====

Art.8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al Comune entro 7 gg. dall'accensione, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il presente contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. , ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 9 - Obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti/soci lavoratori

La concessionaria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso per gli eventuali dipendenti/soci lavoratori.=====

Dovrà inoltre osservare le norme relative alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e le malattie professionali, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria nonché per la tutela e protezione dei lavoratori.=====

La concessionaria ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.=====

Art. 10 – Normativa sulla sicurezza.

Per eventuali inadempimenti del concessionario rispetto agli obblighi previsti dalle norme relative alla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori

la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e di procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. ==

Art. 11 – Contratti collettivi.

Ai sensi dell'art. 36 della Legge 20.05.1970 n. 300, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti/soci lavoratori, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. La Ditta si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. =====

Art. 12 – Presa visione dei luoghi di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 la concessionaria dichiara di aver verificato con personale del Comune i luoghi in cui deve essere svolto il servizio, come risulta da certificazione agli atti. =====

Art. 13 – Fallimenti e antimafia.

La concessionaria è iscritta al n (certificato rilasciato in data n.) nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di per le attività che costituiscono oggetto del presente contratto. La stessa non risulta sottoposta a procedure fallimentari, né risultano negli ultimi cinque anni dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissioni in concordato o amministrazione controllata. Non

sussistono inoltre impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. e successive modificazioni. =====

Articolo 14. Protocollo di legalità.

L'appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel "protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", siglato a Venezia in data 09/01/2012, dal presidente dell'unione regionale delle province del Veneto e dal presidente dell'associazione regionale comuni del Veneto, recepito dal Comune con delibera di giunta comunale n. 39 del 05/04/20102.-----

Nel caso le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del dpr 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.-----

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.-----

Sono espressamente richiamati nel presente contratto tutti gli obblighi previsti nel citato protocollo di legalità.

Art. 15 – Garanzie.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto la concessionaria ha prestato la cauzione definitiva di Euro a mezzo polizza fideiussoria n..... del della agenzia e relativa appendice n..... L'importo viene del 50% ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006, integrato dal D.Lgs. 152/2008. La concessionaria ha inoltre presentato copia polizza di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio rispettivamente: n..... stipulata con la

.....-agenzia di per il periodo annuale con rinnovo con
massimale di euro 5.000.000,00, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del
Capitolato Speciale d'Appalto. La concessionaria si impegna a garantire
la stessa copertura assicurativa per tutta la durata del contratto. =====

Art. 16 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del
giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 del codice di
procedura civile. E' esclusa la clausola arbitrale. =====

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Ai fini di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Casale sul Sile informa la
..... concessionaria che tutti i dati personali forniti saranno raccolti, registrati e
trattati per le finalità del rapporto contrattuale, sia mediante supporto cartaceo che
informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza. Gli stessi dati
potranno essere comunicati ai soggetti direttamente interessati all'esecuzione del
contratto. La ditta gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che potranno
essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento – Comune di Casale sul
Sile in persona del Sindaco. =====

Art. 18 – Spese

Sono a carico della ditta concessionaria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, con esclusione
dell'I.V.A. =====

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella B allegata al
DPR 642/72 come modificato dall'art.17 D.Lgs.460/97 (ove ricorra).=====

Art. 19 – Disposizioni finali.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che l'affidamento oggetto del presente contratto è

sottoposto al regime fiscale dell'IVA a carico del Comune, per cui l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.=====

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia occupa facciate intere e parte della fino a questo punto e viene da me Ufficiale Rogante letto ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. =====

PER IL COMUNE

PER LA DITTA CONCESSIONARIA

IL SEGRETARIO ROGANTE